DELIBERA N. 424/13/CONS

INCARICO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI ARISTIDE POLICE E BRUNO NASCIMBENE PER IL PATROCINIO DELL'AUTORITA'

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare nell'ambito dell'autonomia organizzativa e finanziaria dell'Autorità stessa;

VISTA la propria delibera n. 17/98, recante "*Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e s.m.i;

VISTO il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute;

VISTE le sentenze nn. 11, 12, 13, 15 e 16/2012 dell'11 maggio 2012 con le quali il Consiglio di Stato, in composizione plenaria, ha accolto la tesi che nega l'esistenza, in materia, di una competenza dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, affermando che le pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche sono oggetto di un'autonoma e completa disciplina, posta a protezione dell'utente-consumatore di tali servizi, dettata prevalentemente dal d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), la cui applicazione è demandata a quest'Autorità, titolare anche di potestà sanzionatoria in materia;

VISTO l'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/12, il quale specifica i presupposti per l'intervento in materia di pratiche commerciali sleali di autorità di vigilanza diverse dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, previsto espressamente nei casi "*in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata*

ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati";

VISTA la lettera del 19 novembre 2012 della DG Giustizia della Commissione europea relativa al caso EU Pilot n.4621/12/JUST;

VISTO il ricorso in appello per la riforma/annullamento della sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 1754/2013 del 18 febbraio 2013, promosso dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (notificato all'Autorità in data 18 aprile 2013), con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'interpretazione degli articoli 1, 3, comma 4, e 4 della direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali;

CONSIDERATO che, nel primo grado di giudizio, in considerazione del fatto che già in sede cautelare il giudice amministrativo aveva ritenuto il ricorso fornito di sufficiente *fumus boni iuris* rispetto al motivo di incompetenza dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, quest'Autorità non si è costituita, optando per l'attesa dell'esito del giudizio di merito;

CONSIDERATO che, ad oggi, con riferimento al suddetto ricorso in appello, (depositato in data 15 aprile 2013), non risulta ancora fissata l'udienza di discussione dinnanzi al Consiglio di Stato;

CONSIDERATO il rischio di un ridimensionamento del ruolo di questa Autorità nell'azione di contrasto alle condotte abusive degli operatori e nella tutela degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica che deriverebbe dall'accoglimento del suddetto ricorso in appello promosso dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato ovvero, in caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dalla pronuncia di una sfavorevole sentenza interpretativa resa da tale Corte *ex* articolo 267 TFUE;

CONSIDERATA l'impossibilità dell'Avvocatura generale dello Stato ad assicurare il proprio patrocinino a quest'Autorità nel suddetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato, stante la situazione di evidente conflitto con la posizione assunta da altra Autorità, che è parte in causa con il patrocinio della medesima Avvocatura;

RITENUTO opportuno dare corso ad ogni appropriata iniziativa giudiziale a difesa della integrità delle competenze istituzionali di questa Autorità;

RITENUTO, per le ragioni indicate, che nel caso di specie si renda necessaria, al fine di tutelare gli interessi dell'Autorità, la costituzione in giudizio di quest'Amministrazione con ricorso all'assistenza di un legale del libero Foro;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai Prof. Avv. Aristide Police, con studio in Roma alla via di Villa Sacchetti, 11, e Bruno Nascimbene, con studio in Milano alla via V. Bellini 12, è conferito l'incarico professionale per il patrocinio dell'Autorità nel giudizio d'appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato avverso la sentenza del Tar Lazio di cui in premessa.

2. Il pagamento dell'incarico professionale è regolato sulla base delle tariffe professionali forensi vigenti, con riconoscimento delle eventuali specifiche spese effettuate dal professionista in relazione al presente incarico.

3. Al compenso dell'incarico professionale si provvede, ai sensi del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità di cui alla delibera n. 17/98 e s.m.i, a valere sul capitolo numero 1.04.1033 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

4. Il Servizio affari generali e contratti e il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione provvedono, per quanto di propria competenza a dar corso alle iniziative e agli atti necessari all'esecuzione della presente delibera.

Roma, 11 luglio 2013